



Unione dei Comuni Lombardia
Bassa Bresciana Occidentale

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
Legge 07 marzo 1986 n. 65 – Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6 Decreto
Ministro dell'Interno 04 marzo 1987 n. 145

*Allegato e approvato con Deliberazione del Consiglio di Unione n. 8 del 08/05/2018 e integrato con
Deliberazione di Consiglio Unione n. 10 del 31/07/2023*

Titolo I
Disposizioni generali e ordinamento del Corpo Polizia Locale

Art. 1 - Istituzione del Corpo di Polizia Locale

1. Il presente regolamento, nell'ambito delle normative nazionali e regionali in materia, nonché nel quadro dei principi del "Codice Europeo di Etica per le Organizzazioni di Polizia" adottato come Raccomandazione dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001, disciplina l'ordinamento, le modalità di impiego del personale, l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale.
2. Ai sensi degli artt. 1 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e 7 comma 2 della Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6, è istituito il Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombardia, Bassa Bresciana Occidentale.
3. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 comma 5 della Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6 gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Art. 2 – Funzioni del Corpo di Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale, regionale e dallo Statuto dell'Unione dei Comuni Lombardia, Bassa Bresciana Occidentale, ottemperando altresì, alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
2. L'ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo di Polizia Locale è quello comprendente le superfici dei comuni aderenti all'Unione dei Comuni Lombardia, Bassa Bresciana Occidentale, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dal presente regolamento in attuazione della legislazione nazionale o regionale in materia.
3. Il Corpo di Polizia Locale vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni dell'Unione assolvendo, in particolare, alle funzioni di polizia amministrativa locale.

4. Il Corpo di Polizia Locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
5. Nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente dell'Unione o dall'Assessore delegato, nonché degli accordi stipulati tra l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza e l'Unione, il Corpo opera al servizio dei cittadini garantendo il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza urbana, intesa come ordinata e civile convivenza nella città.
6. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito del territorio di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi della normativa vigente, esercita anche le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, le funzioni di Polizia Giudiziaria e di Polizia Stradale.
7. Il personale presta inoltre attività di soccorso alla popolazione in caso di disastri, infortuni, calamità naturali, in sinergia con le altre Forze dell'Ordine ed i servizi di Protezione Civile.
8. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale collabora allo svolgimento dei programmi di educazione stradale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 230 del vigente Codice della Strada.

Art. 3 - Organico e trattamento del Corpo di Polizia Locale

1. L'entità dell'organico è determinata dalla Giunta dell'Unione in relazione alle finalità ed agli obiettivi perseguiti e nel rispetto delle norme di finanza pubblica.
2. Il Corpo di Polizia Locale è organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la continuità operativa.
3. Il Comandante determina con proprio provvedimento l'articolazione funzionale della struttura e la relativa assegnazione del personale.
4. Il personale del Corpo gode del trattamento contrattuale ed economico derivante dall'applicazione del relativo C.C.N.L. e della contrattazione decentrata.
5. Le norme di accesso, di trasferimento, i procedimenti disciplinari e le azioni di prevenzione medica e tutela della salute degli operatori devono essere ricondotti esclusivamente alle norme all'uopo previste dal C.C.N.L. ed alle altre relative norme di legge.

Art. 4 - Pari opportunità

1. Le regole di funzionamento del Corpo di Polizia Locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di "qualità di vita e parità sostanziale" nel lavoro per donne e uomini senza discriminazione alcuna nell'assegnazione di qualsiasi servizio a personale di un sesso rispetto ad un altro.
2. E' cura del Comandante rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.

Art. 5 - Dipendenza gerarchica del Corpo di Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze di diverso settore amministrativo. Il Comando del Corpo è affidato a persona che assume lo status di appartenente al Corpo di Polizia Locale.
2. Al Presidente dell'Unione, quale Autorità di Polizia Locale, compete la vigilanza sul Servizio ed il potere di impartire gli indirizzi per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati, conformemente alle deliberazioni assunte in sede di giunta, ferma restando l'autonomia organizzativa ed operativa del Comandante. Il Comandante è responsabile verso il Presidente dell'Unione ed i Sindaci dei Comuni aggregati in Unione dell'impiego tecnico operativo e della disciplina degli addetti.
3. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Corpo, opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
4. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, il personale in forza al Corpo, messo a disposizione dal Presidente dell'Unione ai sensi delle intese di cui all'art. 3 della legge n. 65 del 1986, dipende operativamente dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto di eventuali ulteriori accordi fra detta Autorità ed il Presidente.
5. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali il Corpo di Polizia Locale assicura il massimo impegno per lo scambio di informazioni e la collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio dell'Unione.

Art. 6 - Rapporto Gerarchico

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e le disposizioni impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
2. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
3. Spetta al superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale. A tal fine, si specifica che la struttura gerarchica è definita dalle Leggi Nazionali, Regionali e regolamentari in materia.
4. In caso di assenza o impedimento del Comandante le funzioni vicarie del Comandante sono svolte dall'Addetto al Coordinamento e Controllo.
5. Qualora una squadra o pattuglia comandata in servizio sia costituita da soli agenti, la direzione operativa della medesima compete all'agente con maggiore anzianità di servizio.
6. Per anzianità di servizio si intende il periodo continuativo di servizio di ruolo nella Polizia Locale e nel medesimo profilo professionale.
7. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire il maggiore grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

Art. 7 – Qualifiche rivestite dal personale del Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della legge n. 65/86 esercitano anche:
 - A. Funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli agenti, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Comandante e agli addetti al coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 57 comma II del C.P.P.;
 - B. Servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n° 285/92;
 - C. Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della legge 65/86. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto ai sensi del II e III comma dell'art. 5 della legge n° 65/86.
2. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è ritenuta indispensabile per l'impiego nel Corpo di Polizia Locale e conseguentemente non possono essere ammessi a procedure concorsuali né integrati in organico persone o operatori per i quali sussistano motivi ostativi al suo conseguimento.
3. In caso di flagranza di reato constatata sul territorio di competenza da personale fuori servizio, l'Amministrazione considera detto personale automaticamente in servizio dal momento della constatazione della flagranza fino all'espletamento di tutte le procedure di rito.
4. Il personale riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale.

Art. 8 - Comandante

1. L'incarico di Comandante è affidato dal Presidente a soggetti di comprovata professionalità ed esperienza, preferibilmente maturata all'interno dei servizi di Polizia Locale. Il Comandante assume lo status di appartenente alla Polizia Locale.
2. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'ente locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di Polizia Locale.
3. Il Comandante è figura apicale del servizio di Polizia Locale e dipende funzionalmente dal Presidente o dall'Assessore delegato.
4. Il Comandante, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa propria dell'ente locale, cura la disciplina e l'addestramento del personale appartenente alla Polizia Locale, nonché la corretta applicazione delle direttive ricevute dal Presidente;
5. Il Comandante è responsabile verso il Presidente, o l'Assessore da lui delegato e verso i Sindaci dei Comuni aggregati in Unione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
6. Il Comandante, nell'esercizio delle sue funzioni è soggetto, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla Legge 7.3.1986, n. 65, all'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

7. Nell'esercizio delle funzioni di Agente, di Sottufficiale e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e nell'esercizio delle funzioni di Pubblica Sicurezza attribuite, il personale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette Autorità ed il Presidente.
8. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali il Comandante assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.
9. Sempre nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comandante opera nel rispetto delle norme dettate dalla Legge 7.8.1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi di sua competenza o delegati per via subordinata.
10. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta la direzione tecnico-giuridica del Corpo ed in particolare:
 - A. Emanare gli ordini e le direttive di servizio;
 - B. Vigilare sulla corretta interpretazione ed applicazione di Leggi e Regolamenti ed emanare le relative direttive;
 - C. Vigilare sull'espletamento dei servizi affidati al Corpo;
 - D. Disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
 - E. Determinare le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente o dall'Assessore da lui delegato;
 - F. Mantenere i rapporti con la Magistratura, con le diverse Forze dell'Ordine e gli organismi dell'Unione e dei Comuni aderenti l'Unione o di altri enti collegati al Corpo da necessità operative;
 - G. Rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - H. Rispondere al Presidente o all'Assessore da lui delegato, dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati o alle direttive ricevute.

Art. 9 – Ufficiali

1. Gli Ufficiali della Polizia Locale coadiuvano il Comandante e sono responsabili della struttura ovvero dei servizi loro assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente. In particolare, nell'ambito della struttura operativa o del servizio cui sono assegnati e sulle basi delle direttive impartite dal Comando, esercitano le seguenti attività:
 - A. Coordinare l'attività della struttura o delle strutture tecnico-operative assegnate, emanando le relative disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;
 - B. Fornire istruzioni normative ed operative al personale assegnato;
 - C. Curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale assegnato;
 - D. Destinare il personale assegnato ai servizi di competenza della struttura tecnico-operativa;
 - E. Curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi, a livello di competenza territoriale o di materia, con le altre Agenzie (Forze di Polizia e/o gruppi d'interesse, ecc.);
 - F. Nell'ambito delle competenze e delle attribuzioni di Legge, espletare ogni altro incarico loro affidato.
2. L'Ufficiale di Polizia Locale riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 comma 3 del C.P.P. così come previsto dalla Legge n. 65/86 e altresì, la qualifica

di Agente di Pubblica Sicurezza con funzioni ausiliarie, detta qualifica viene conferita dal Prefetto ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge n° 65/86.

Art. 10 – Sottufficiali

1. I sottufficiali coadiuvano il Comandante e dirigono le unità operative cui sono assegnati. In particolare i sottufficiali:
 - A. Sono addetti al coordinamento e controllo delle attività svolte dal personale di qualifica inferiore, al quale forniscono l'assistenza necessaria all'espletamento del servizio;
 - B. Curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del personale subordinato;
 - C. Redigono relazioni ed atti giudiziari e amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;
 - D. Istruiscono, predispongono e formano atti riferiti alle attività assegnate alle unità operative, che necessitano di elaborazioni di dati e attività di studio;
 - E. Espletano ogni altro incarico loro affidato dal Comandante nell'ambito dei compiti istituzionali.

Art. 11 – Agenti

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le funzioni d'istituto e le attività previste nel rispetto della funzione propria definita per il profilo professionale.
2. Salvo casi eccezionali, non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti le funzioni istituzionali della Polizia Locale, anche se assegnati a prestare servizio in Settori diversi dal Corpo di appartenenza.
3. Gli Agenti operano per garantire alla comunità un ordinato svolgimento della vita cittadina e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la comunità locale e la Pubblica Amministrazione.
4. Agiscono normalmente sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti dai superiori gerarchici. Qualora si rendesse necessaria attività d'iniziativa ne informano tempestivamente, se del caso, il superiore gerarchico per le ulteriori disposizioni in merito.
5. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi. In particolare gli agenti devono:
 - A. Svolgere i servizi di polizia stradale ed espletare i compiti inerenti le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
 - B. Esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di polizia locale;
 - C. Vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, integrità ambientale;
 - D. Prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;
 - E. Partecipare alle operazioni di protezione civile;
 - F. Assolvere i compiti di informazione di raccolta notizie, di accertamenti, di rilevazioni e di notificazione nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

- G. Svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, e fornire la scorta d'onore al gonfalone dei comuni aderenti l'Unione;
- H. Vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze dei Comuni aderenti l'Unione, segnalando eventuali disservizi;
- I. Accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;
- J. Fornire notizie indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;
- K. Vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;
- L. Vigilare sulla integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;
- M. Impedire l'abusiva affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti e degli altri mezzi pubblicitari, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata autorizzata;
- N. Intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psico-motoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche che recano molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a se stessi o agli altri;
- O. Scortare fino al presidio sanitario i veicoli che trasportano le persone che devono essere ricoverate in T.S.O. per disposizione del sindaco;
- P. Adempiere a quant'altro ordinato o disposto dai superiori gerarchici.

Titolo II

Norme di comportamento e di esecuzione del servizio

Capo I

Norme di comportamento

Art. 12 - Ordini e direttive

1. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono comunicarlo allo stesso, dichiarandone le ragioni.
2. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione.
3. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.
4. Ogni appartenente al Corpo può rivolgersi agli organi superiori, interni ed esterni all'Ente di appartenenza, nel rispetto della via gerarchica. Ha altresì il diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al diretto superiore gerarchico il quale ne rilascia ricevuta e provvede immediatamente all'inoltro degli stessi all'organo superiore cui sono diretti.
5. Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Art. 13 - Norme generali di condotta. Doveri del personale

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento generale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di Ente, il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta

irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto.

2. Sia in servizio sia fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione o al Corpo.

Art. 14 - Comportamento in servizio

1. Durante il servizio il personale di polizia locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.
2. Quando opera in abito civile, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento, che, a motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.
3. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare di regola la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.
4. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.
5. Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.
6. Al personale in uniforme, è comunque vietato:
 - A. Portare involti voluminosi;
 - B. Consumare bevande alcoliche e superalcoliche;
 - C. Utilizzare ombrelli;
 - D. Sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio;
 - E. Utilizzare se non per motivi di servizio o per brevi e necessarie comunicazioni di carattere personale, il telefono cellulare, l'IPAD o il TABLET.

Art. 15 – Saluto

1. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a salutare i cittadini, il Presidente, i Sindaci, il Comandante, gli altri componenti degli Organi Istituzionali dell'Unione e le altre Autorità con le quali venga ad interagire per ragioni del suo ufficio. Gli agenti sono, altresì, tenuti al saluto del superiore gerarchico il quale è tenuto a rispondere. Il saluto è altresì dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone civico ed ai cortei funebri.
2. Il saluto viene eseguito a copricapo indossato con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il

pubblico. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta e con dita unite, all'altezza del copricapo; il polso in linea con l'avambraccio e in linea con la spalla.

3. E' dispensato dal saluto:

- A. Il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
- B. Il personale a bordo di veicoli;
- C. Il personale di scorta di sicurezza;
- D. Il personale di scorta al gonfalone civico.

Art. 16 - Rapporti esterni

- 1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da un suo delegato.
- 2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione e il Corpo.

Art. 17 - Segreto d'ufficio e riservatezza

- 1. Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 16, i componenti il Corpo devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del D. L.gs 18 agosto 2000 n. 267.
- 2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.
- 3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.
- 4. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

Art. 18 - Responsabilità disciplinare

- 1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia delle azioni del Corpo sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.
- 2. Le violazioni al presente Regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dalle normative vigenti in materia.

Capo II

Norme relative ai servizi e loro modalità di esecuzione

Art. 19 - Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi

1. Il Comandante emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per le strutture tecnico-operative in cui si articola il Corpo di Polizia Locale.
2. E' esonerato dai servizi serali ed operativi il personale femminile durante il periodo di gravidanza, ai sensi del D.Lgs 26/3/2001, n. 151.
3. Eventuali altri esoneri, per il personale, dai servizi serali/notturni, salvo motivi certificati, saranno definiti con appositi ordini di servizio di dettaglio.
4. I diversi modi di espletamento del servizio di polizia locale – interni, esterni, appiedati o con i veicoli – hanno la stessa dignità ed importanza.

Art. 20 Ordine di servizio relativo ai servizi a carattere generale

1. Per i servizi a carattere generale, organizzati dal Comando in quanto coinvolgenti il personale in forza presso tutte le strutture tecnico-operative in cui è articolato il Corpo, il Comandante o suo delegato emana apposito ordine di servizio, contenente l'indicazione dei servizi da prestare, le modalità di svolgimento, le unità da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili dei servizi ed eventualmente, i risultati da conseguire.

Art. 21 - Ordine di servizio giornaliero

1. L'ordine di servizio è il documento che registra la situazione organica delle strutture del Comando e ne programma le normali attività di servizio. Eventuali variazioni che si rendessero necessarie per reali esigenze di servizio, normalmente concordate con l'interessato, vanno tempestivamente comunicate al personale interessato a cura del Comandante.
2. L'ordine di servizio contiene l'indicazione del tipo di servizio, dell'orario di inizio e termine, eventualmente del tipo di vestiario, veicolo ed equipaggiamento. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale.
3. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere tempestivamente visione dell'ordine di servizio e delle attribuzioni di competenza.
4. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, sono di regola scritte, ma la loro forma orale non costituisce vizio.

Art. 22 - Foglio di servizio

1. Il foglio di servizio costituisce il documento che, nel dettaglio è preordinato a dare atto della attività svolta e dei risultati ottenuti.

2. Nel foglio di servizio, il personale vi annota l'attività svolta, i risultati raggiunti, nonché i fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo e non preventivati.

Art. 23 - Presentazione in servizio

1. Il personale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed armamento prescritto.

Art. 24 - Obbligo di intervento

1. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute.

Art. 25 - Reperibilità e mobilitazione dei servizi

1. Per il personale del Corpo può essere istituito un servizio di reperibilità, attivato secondo un calendario predisposto e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalle disposizioni contrattuali e normative vigenti.
2. Gli appartenenti al Corpo sono comunque tenuti a presentarsi in servizio, qualora chiamati, nei casi di calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina quali, ad esempio: frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica, altri eccezionali fenomeni o situazioni particolari immediate o non pianificate in cui necessita una maggiore presenza del servizio a garanzia dei servizi pubblici essenziali.

Art. 26 - Servizi a carattere continuativo

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:
 - A. Non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
 - B. Deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio.
2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

Art. 27 - Obblighi del personale a fine servizio

1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve segnalare al Comando quanto accaduto a mezzo di apposita relazione. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.
2. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in Comando.

Art. 28 - Controlli ispettivi sui servizi

1. Il responsabile cui sia affidata la responsabilità del servizio, deve controllare il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale a ciò preposto.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al comma 1 riferisce al superiore gerarchico il quale, a sua volta, riferisce al Comandante o in particolari casi direttamente al Comandante.
3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1 è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Art. 29 - Tessera di servizio e patente di servizio

1. Al personale del Corpo è rilasciata dal Comandante una tessera di riconoscimento, del tipo previsto dalla legislazione regionale in materia, contenente gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma e del decreto prefettizio di conferimento della qualità di agente di Pubblica Sicurezza. Il documento, va esibito nei casi previsti dal precedente art. 14, comma 2.
2. La tessera deve essere esibita su richiesta e, preventivamente, nel caso in cui il servizio sia prestato in abiti civili.
3. Qualora rilasciata è fatto obbligo di tenere con sé la patente di servizio.
4. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento di cui al presente articolo.

Art. 30 - Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, fatti salvi i casi contemplati nei commi 6 e 7.
2. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della Polizia Locale e dell'Amministrazione di appartenenza.
3. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
4. Non sono ammessi tatuaggi che per la loro collocazione sul corpo e caratteristiche siano deturpanti e/o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.
5. Al personale femminile è consentito l'uso di orecchini od altri elementi ornamentali purché non appariscenti e che comunque non alterino l'assetto formale dell'uniforme.
6. Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.

7. Il Comandante del Corpo può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.
8. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa.

Art. 31 - Uniformi, distintivi di grado e decorazioni

1. L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
2. La foggia e le caratteristiche delle uniformi sono determinate dalla Legge Regionale vigente e relativi regolamenti e di conseguenza possono essere applicate esclusivamente le mostrine, i distintivi di grado, le placche ed ogni altro accessorio previsto dalla stessa. L'Amministrazione, in relazione a specifiche esigenze organizzative ed altresì al principio di meritocrazia, può derogare ai criteri di attribuzione del grado così come previsto dall'art. 1 c. 4 del vigente Regolamento Regione Lombardia del 29/10/2013 n. 4, prevedendo il possesso, oltre che dei requisiti di anzianità, anche di requisiti di merito. Tali requisiti dovranno essere analiticamente individuati, in relazione all'intero periodo dell'anzianità di servizio prestato in Polizia Locale, attraverso adozione di specifica deliberazione della Giunta dell'Unione, su proposta del Comandante.
3. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti alla Polizia Locale le decorazioni al valore civile e militare, e quelle relative ad ogni altra onorificenza conferita da Enti pubblici, senza la necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione

Art. 32 – Armamento e strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati dell'armamento, secondo quanto disposto dall'allegato Regolamento speciale in attuazione del D.M. 4.3.1987, n. 145.
2. L'armamento deve essere portato secondo quanto stabilito nel Regolamento speciale di cui al primo comma. Esso può essere impiegato soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla Legge penale.
3. Gli appartenenti al Corpo, prima dell'assegnazione dell'arma in via continuativa, sono sottoposti agli accertamenti sanitari previsti dal Decreto del Ministero della Sanità 28/04/1998, nonché alla verifica dei requisiti psichici per lo svolgimento dei servizi armati presso idonea struttura sanitaria. La verifica dei requisiti psichici per lo svolgimento dei servizi armati è rinnovata ogni 2 anni.
4. Tutto il personale è tenuto a frequentare specifico addestramento teorico-pratico concernente il maneggio, la disciplina sull'uso delle armi e il tiro. L'addestramento è tenuto da istruttori abilitati.
5. Gli operatori sono dotati di strumenti di autotutela, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.
6. Gli strumenti di autotutela personale costituiscono dotazione individuale.

7. L'uso degli strumenti di autotutela è autorizzato solo quando ricorrano gravi pericoli per l'incolumità degli operatori e risulti inefficace o impraticabile qualsiasi altro mezzo di difesa.
8. Gli operatori nell'utilizzare gli strumenti devono adottare ogni cautela ed evitare che le azioni di difesa eccedano e divengano azioni di offesa.
9. L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego sono demandati al Comandante del Corpo di Polizia Locale.
10. Il personale della Polizia Locale è dotato altresì di segnale distintivo di cui art. 24 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, fischiello, manette, giubbotti anti taglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), caschi protettivi e ogni altro eventuale strumento o dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori ritenuto dal Comandante necessario e idoneo.
11. A bordo dei veicoli devono trovarsi in dotazione di reparto G.A.P. (giubbini anti proiettile) che devono essere utilizzati in caso di situazioni nelle quali l'incolumità degli operatori sia seriamente messa in pericolo dalla presenza di soggetti presumibilmente armati. L'uso di G.A.P. è obbligatorio durante posti di controllo o di blocco.
12. Il Corpo di P.L. può costituire e dotarsi di Unità speciali, compreso l'impiego di cani addestrati per la ricerca di droga e per contrastare eventuali aggressioni, da impiegarsi sul territorio a supporto degli Operatori.

Art. 33 - Caratteristiche degli strumenti di autotutela

1. Lo spray irritante antiaggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore. Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in lingua italiana, che riporti: l'indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo, le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.
2. Il bastone estensibile consiste in un dispositivo del tipo approvato ed omologato dagli organi competenti in materia. Tale dispositivo potrà essere utilizzato per finalità esclusivamente a carattere difensivo.

Art. 34 - Uso di veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione

1. Le apparecchiature tecniche sono assegnate, di volta in volta, o per ogni turno di servizio dal Comandante o coordinatore.
2. I mezzi in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal servizio.
3. L'assegnatario del mezzo vigila sulla cura e la regolare pulizia, affinché i veicoli siano mantenuti in costante funzionalità e decoro. Ogni guasto identificato, necessita di manutenzione o manchevolezza riscontrata, deve essere prontamente comunicata al Comandante.

4. L'utilizzo dei veicoli e apparecchiature tecniche in dotazione al Corpo di Polizia Locale è limitato al solo personale in organico.

Art. 35 - Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti

1. Il personale del Corpo, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente all'Amministrazione che sia detenuta per motivi di servizio o di ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso, è tenuto ad adottare la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto. In caso di accertata negligenza, danneggiamento volontario o distruzione si valuterà l'eventuale addebito al responsabile del fatto.

Art. 36 - Servizi di rappresentanza

1. Al Corpo di Polizia Locale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dall'Unione, nonché, di scorta al gonfalone civico.
2. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni con propri reparti o formazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

Art. 37 - Servizi esterni al territorio comunale

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, nei seguenti casi, per effettuare missioni esterne al territorio comunale:
 - A. Per soccorso, casi di calamità e disastri, per rinforzo, ma solo previo accordi tra le Amministrazioni interessate, comunicati ai Prefetti territorialmente competenti. Tale impiego è disposto, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
 - B. Missioni effettuate in base ad apposita autorizzazione del Comandante;
 - C. Servizi effettuati in collaborazione con le Forze di Polizia ai sensi dell'art. 3, della legge n. 65 del 1986, salva diversa richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza. Tale impiego è disposto, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
 - D. Operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli operatori, nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio di competenza. In tale caso l'addetto di Polizia dovrà mantenersi, in quanto possibile, in costante contatto con il Comando per la necessaria assistenza operativa.

Art. 38 – Servizi effettuati per conto di privati

1. Previa autorizzazione dell'Unione, conformemente alla vigente normativa per gli incarichi esterni, potranno essere svolti da parte del Comando servizi anche presso privati richiedenti. I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del Comandante e, qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio.
2. La Giunta dell'Unione determina le relative tariffe che verranno incamerate dall'Unione.
3. Tali servizi potranno riguardare soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni di istituto del Corpo.

4. Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario e il rimborso spese, a carico del privato.

Capo III Riposi, ferie, assenze

Art. 39 - Assenze. Obbligo di avviso

1. Salve le disposizioni del vigente CCNL e la normativa in materia di assenza dal lavoro per malattia, il personale della Polizia Locale che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizioni di prestare servizio, ovvero per qualsivoglia altro motivo non possa presentarsi in servizio, deve darne tempestiva notizia al Comando secondo le modalità previste dalle disposizioni contrattuali vigenti.
2. Nel caso di assenza per motivi di salute, sussiste altresì l'obbligo di comunicare, nel più breve tempo possibile, la prognosi dei giorni di assenza al fine di consentire la sostituzione nei servizi programmati con la massima tempestività.

Titolo III Requisiti di accesso e formazione professionale

Art. 40 – Modalità particolari di accesso al Corpo

1. Oltre alle norme previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, si applicano ad integrazione di esse le seguenti modalità particolari per l'accesso all'organico del Corpo di Polizia Locale:
 - A. Possesso della patente di guida di categoria "B", se richiesta anche "A" o superiore, con l'obbligo della guida dei "veicoli in dotazione al Corpo";
 - B. Statura non inferiore a quella determinata da leggi o decreti ministeriali vigenti;
 - C. Idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere;
 - D. Età superiore ai 18 anni e non superiore ai 41 anni, considerate le funzioni e mansioni da svolgere.
2. I titoli di studio e/o i requisiti per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

Art. 41 - Formazione iniziale

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale effettuano dopo l'assunzione il corso di formazione obbligatoria previsto dall'art. 33 Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6.
2. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.
3. Durante questa fase pratica di addestramento sul territorio il personale neo assunto è affiancato da Agenti di provata esperienza individuati dal Comandante.

Art. 42 - Aggiornamento e addestramento

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale è tenuto a partecipare alle iniziative volte all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante.
2. Il Comandante garantisce il periodico aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso lezioni, seminari o giornate di studio.
3. La partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, di apprendimento di tecniche operative, di difesa personale, di tiro a segno od altro, è obbligatoria.
4. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base della certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno richiesta.
5. La formazione e l'aggiornamento professionale si ispirano al principio di rimuovere ogni discriminazione fra sessi all'interno del Corpo.

TITOLO IV Riconoscimenti

Art. 43 - Attestazioni di merito

1. Agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che si siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, possono essere concessi i seguenti riconoscimenti, a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:
 - A. Compiacimento ed elogio scritto dal Comandante;
 - B. Encomio del Presidente;
 - C. Proposta di riconoscimento al valor civile ed al merito civile.
2. I riconoscimenti di cui al comma 1, punti B) e C), sono annotati sullo stato di servizio del personale interessato e costituiscono elemento di valutazione.

Art. 44 - Requisiti per il conferimento

1. Le proposte di riconoscimento al valore civile ed al merito civile sono inoltrate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.
2. L'encomio è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. Il compiacimento ed elogio scritto dal Comandante viene conferito, come riconoscimento di applicazione e impegno professionale che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che per attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionale, consegue apprezzabili risultati nei compiti di istituto.

Art. 45 - Procedure per i riconoscimenti

1. La proposta per il conferimento dell'encomio è formulata dal Comandante del Corpo su rapporto del responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il personale interessato.
2. La proposta per il conferimento del compiacimento ed elogio scritto dal Comandante è formulata dal responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il personale interessato.
3. La proposta, recante la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere corredata di tutti i documenti necessari per la valutazione del merito relativamente al servizio o alla attività a cui la stessa si riferisce.

Art. 46 - Decorazioni

1. Al personale addetto ai servizi di Polizia Locale sono conferite, in relazione alla durata del servizio prestato, le decorazioni previste dalla normativa Regionale vigente.
2. I nastri sono portati sulle uniformi di servizio sopra il taschino superiore sinistro della giacca dell'uniforme ordinaria estiva o invernale. Le medaglie sono portate nella stessa posizione dei nastri sulla giacca dell'alta uniforme estiva o invernale.
3. Le decorazioni di lungo comando e di anzianità di servizio sono assegnate, tenuto conto anche di quelle rese presso altri Enti Locali. Nel servizio di lungo comando vengono computati anche i periodi di dirigenza svolti presso altre strutture dell'Ente di appartenenza.

TITOLO V Norme transitorie e finali

Art. 47 – Celebrazioni e festività del Corpo

1. Ogni anno verrà celebrata la festa del Corpo della Polizia Locale. La celebrazione è fissata il 20 gennaio, ricorrenza del Santo Patrono della Polizia Locale "San Sebastiano". Per comprovati motivi di servizio o di opportunità tale data può essere modificata su disposizione del Comandante.

Art. 48 - Norme di rinvio e richiami normativi

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nelle leggi nazionali e regionali, nei regolamenti generali, nei contratti di lavoro, nello Statuto dell'Ente e in ogni altra disposizione vigente in materia.
2. Il presente regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario di Governo, e al Prefetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n° 65 e dell'articolo 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145.
3. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione ad intervenuta esecutività della delibera consigliare di approvazione.



Unione dei Comuni Lombarda

Bassa Bresciana Occidentale

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

(allegato al Regolamento del Corpo di Polizia Locale (Legge 07 marzo 1986 n. 65 – Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6 Decreto Ministro dell'Interno 04 marzo 1987 n. 145).

ART. 1 – Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145, l'armamento del Corpo di Polizia Locale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n° 65 e della Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6, è disciplinato dalle sotto riportate disposizioni.

ART. 2 – Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono le pistole: marca Beretta, modello 98 FS, tipo semiautomatico, calibro 9 x 21 capacità caricatore 15 colpi bifilare, e la pistola marca: Beretta Modello 84 FS Cheetah Calibro 380 A.C.P. (9 short) 15 colpi bifilare. Su disposizione del Comandante le pistole possono essere utilizzate con dispositivo roni.
2. Il Corpo di Polizia Locale può essere dotato di due sciabole per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

ART. 3 – Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno un'arma, come dotazione di riserva.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda, Bassa Bresciana Occidentale.
3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto di Brescia.

ART. 4 – Servizi svolti con armi

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza e con l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Ministero degli Interni 4 marzo 1987 n° 145, l'arma in dotazione, durante i servizi esterni di vigilanza, dei servizi di vigilanza e protezione degli immobili comunali, dei servizi notturni, di scorta e di pronto intervento.

2. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n° 65, salvo sia disposto diversamente dalla competente autorità.

ART. 5 – Assegnazione dell'arma

1. L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti del Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, che svolgono i servizi indicati nell'art. 4 comma 1 in via continuativa.
2. Per il restante personale del Corpo l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta, in relazione alle necessità e alla natura del servizio.
3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda, Bassa Bresciana Occidentale per un tempo determinato e il Presidente stesso provvede annualmente alla sua revisione.
4. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.
5. I provvedimenti di assegnazione dell'arma sono comunicati al Prefetto di Brescia.

ART. 6 – Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e il cane armato con la sicura non inserita.
2. E' consentito il porto dell'arma in modo non visibile, in servizio in abiti civili o fuori dal servizio, purché nell'ambito del territorio dell'Unione.
3. Il Comandante può autorizzare il porto dell'arma in modo non visibile anche quando il personale del Corpo indossa l'uniforme.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 7 – Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio dell'Unione dagli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono svolti con l'arma in dotazione.
2. Il porto della stessa è consentito per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 8 – Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale dell'Unione, per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia, il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n° 65, che lo stesso sia svolto con le armi.
2. In tal caso deve essere effettuata comunicazione alla Prefettura competente per territorio.

ART. 9 – Prelevamento, versamento e uso dell'arma

1. L'arma è consegnata all'inizio del servizio e riconsegnata dall'interessato alla fine del servizio quando non è assegnata in via continuativa.

2. L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso il consegnatario, previa annotazione degli estremi nell'apposito registro e sulla tessera di riconoscimento.
3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente restituita al consegnatario di cui all'art. 11 comma 2 del vigente regolamento, allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui ciò sia disposto con provvedimento motivato dal Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda, Bassa Bresciana Occidentale o dal Prefetto di Brescia.
4. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione al Comando Carabinieri presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata.
5. L'arma può essere usata nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

ART. 10 – Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto al Corpo di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:
 - a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le relative munizioni sono assegnate;
 - b) Fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., al Comando dei Carabinieri;
 - c) Custodire con cura l'arma nell'interesse della sicurezza propria e pubblica, curarne la manutenzione e la pulizia;
 - d) Segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - e) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - f) Eseguire le relative procedure di carico/scarico dell'arma a mezzo dell'apposito dispositivo in dotazione al Comando;
 - g) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - h) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parte di essa e delle munizioni, al comando Carabinieri;
 - i) Custodire debitamente l'arma presso il proprio domicilio o, in alternativa, in apposite casseforti personali installate nei locali di servizio del Corpo del Polizia Locale

ART. 11 – Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni e le munizioni stesse in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati nell'ufficio del Comandante.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte dal Comandante e in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, entrambi nominati con provvedimento del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda, Bassa Brescia Occidentale.
3. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n° 110, e ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 12 – Armadi metallici

1. Le chiavi degli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni sono conservate, durante le ore d'ufficio, dal Comandante.
2. Fuori dall'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di se dal Comandante.

3. Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda, Bassa Bresciana Occidentale, in busta sigillata, controfirmata dal Comandante, nella cassaforte dell'Unione.
4. Il Comandante è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni.

ART. 13 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. Le armi devono essere consegnate e versate scariche.
2. Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e munizioni.
3. All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse in modo ben visibile le prescrizioni di sicurezza.

ART. 14 – Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
2. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento. Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite obbligatoriamente ogni sette anni.
3. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio Artificieri dell'Esercito.

ART. 15 – Controlli e sorveglianza

1. I controlli sulle armi e sulle munizioni sono effettuati dal Comandante.
2. L'esito dei controlli è riportato sull'apposito registro.
3. Il Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda, Bassa Bresciana Occidentale e il Comandante dispongono visite periodiche di controllo e di sorveglianza esterna, diurna e notturna.

ART. 16 – Doveri del consegnatario (Comandante)

1. Il consegnatario cura con la massima diligenza:
 - a) La custodia delle armi, la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
 - b) L'effettuazione dei controlli periodici;
 - c) La scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni;
 - d) Disciplina le operazioni relative alle armi, per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché l'esecuzione delle ispezioni facendone rapporto per ogni irregolarità.

ART. 17 – Addestramento al tiro

1. Gli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine il Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda, Bassa Bresciana Occidentale, provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della

qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, al Tiro a Segno Nazionale, sezione di Brescia, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981 n° 286.

3. La disposizione di servizio ad effettuare le esercitazioni di tiro è comunicata dal Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda, Bassa Bresciana Occidentale al Prefetto di Brescia almeno sette giorni prima. Il Prefetto può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico